

# **DECRETO LEGGE**

*Relazioni tecniche*

## Articolo 1

*(Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali)*

L'articolo in esame è diretto a prevedere:

- ai **commi da 1 a 4**, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 la possibilità che i lavoratori già percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possano essere utilizzati dai rispettivi datori di lavoro in progetti di formazione o riqualificazione, con riconoscimento, a carico degli stessi datori di lavoro, a titolo retributivo della differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.

*Dalla disposizione a seguito dell'introduzione della cumulabilità tra prestazione di ammortizzatore sociale e integrazioni retributive a carico dei datori di lavoro per attività formativa/produttiva derivano comportamenti diretti ad maggiore ricorso agli istituti di ammortizzatori sociali conseguenti da diritti soggettivi. La valutazione del predetto maggiore ricorso tiene conto:*

- a) dei tempi di applicazione della norma con riferimento all'anno 2009;*
- b) dello sviluppo rispetto alle previsioni a legislazione vigente della spesa per integrazioni salariali di una maggiore spesa in termini di prestazioni e contribuzione figurativa dell'ordine di circa il 10% per effetto delle possibilità consentite dalla disposizione in esame.*

*A tale onere, valutato pertanto in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009 trasferite al medesimo con delibera Cipe n. 2 del 6 marzo 2009.*

- **al comma 5**, la destinazione di 25 milioni di euro per l'anno 2009 per le proroghe a 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per crisi aziendale, nella fattispecie della cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi.

*La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che il previsto finanziamento è a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.2/2009, trasferite al medesimo Fondo con delibera CIPE n.2/2009, che presenta le occorrenti disponibilità.*

- al **comma 6**, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 la stipula di contratti di solidarietà che prevedano un aumento del trattamento pari al 20 per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario, per una durata massima fino al 31 dicembre 2010.

*La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l'incremento dei trattamenti è a valere nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010 sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.2/2009, trasferite al medesimo con delibera CIPE n.2/2009, che presenta le occorrenti disponibilità, e che i predetti importi relativi all'incremento dei trattamenti sono coerenti con quanto scontato a legislazione vigente in relazione allo sviluppo nel biennio in esame dell'istituto in questione.*

- al **comma 7**, l'estensione dell'incentivo attualmente previsto per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 – 2010 di ammortizzatori sociali in deroga anche al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui lo stesso ne faccia richiesta per intraprendere un'attività autonoma, avviare una auto o micro impresa o associarsi in cooperativa.

*La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l'incentivo in favore del lavoratore è alternativo a quello già previsto in favore del datore di lavoro.*

- al **comma 8**, la liquidazione in via sperimentale per gli anni 2009 – 2010, in favore del lavoratore che già percepisce il trattamento di integrazione salariale, nel caso in cui il lavoratore stesso ne faccia richiesta per intraprendere un'attività autonoma, avviare una auto o micro impresa o associarsi in cooperativa, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le mensilità non ancora percepite, ovvero, nel caso si tratti di lavoratore licenziato in conseguenza di esuberi strutturali, del trattamento di mobilità per un numero di mensilità non superiore a 12.

*La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il trattamento che viene erogato è pari a quello già autorizzato.*

*Pertanto dalla complessiva disposizione non conseguono effetti negativi sulla finanza pubblica.*

## Art. 2

*(Contenimento del costo delle commissioni bancarie)*

La disposizione è volta a ridurre il costo delle commissioni bancarie mediante la riduzione per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari, dell'intervallo intercorrente tra la data di versamento e la data di valuta per il beneficiario. Analoga riduzione è prevista, per i medesimi titoli, per l'intervallo intercorrente tra la data di versamento e la data di disponibilità per il beneficiario. Inoltre, al comma 2, si stabilisce che l'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento. Per quanto sopra esposto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

## Art. 3

*(Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie)*

La norma prevede che il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotti con proprio decreto misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto - che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale - ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale, un volume di gas pari a 5 miliardi di metri cubi, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente il gas naturale, secondo le procedure concorrenziali, è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressività, nonché adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a vantaggio dei clienti finali, anche industriali.

Per quanto sopra esposto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

*Sblocco degli investimenti privati*

La norma reca misure di semplificazione per la realizzazione delle reti per trasmissione e distribuzione dell'energia realizzati con capitale prevalentemente o interamente privato, nei casi in cui:

- ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico del territorio;
- debbano essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

A tal fine tali interventi costituiscono una tipologia degli eventi che determinano l'attività di protezione civile.

Al verificarsi degli eventi introdotti dalla norma, viene prevista la dichiarazione di indifferibilità della realizzazione degli interventi di che trattasi, determinandone la durata e l'estensione territoriale e la nomina del Commissario delegato attraverso apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Commissario delegato emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività occorrenti al finanziamento, alla progettazione, all'autorizzazione, alla realizzazione e all'effettiva realizzazione dell'intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e in deroga alle competenze delle altre amministrazioni interessate, il cui parere deve comunque essere richiesto.

Il commissario straordinario può avvalersi di strutture **senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**, e la sua attività è oggetto di controllo e vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.

La disposizione non reca oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

*Detassazione degli investimenti in macchinari*

La disposizione prevede l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella

ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agencia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010.

Per i periodi d'imposta in cui si applica l'agevolazione e per il successivo (2011), l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società è calcolato assumendo come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto e come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza della disposizione in esame.

In base ai dati IRAP desunti dal modello UNICO 2008 delle società di capitali e delle società di persone (dati provvisori), risulta che l'ammontare dei ricavi (fatturato) dei contribuenti esercenti attività di produzione dei beni compresi nella voce ATECO 28 (macchinari e attrezzature NCA), per l'anno d'imposta 2007, è stato pari a circa **105 miliardi di euro** da parte di circa 19 mila soggetti; mentre per quanto riguarda le persone fisiche, la stima dei ricavi è pari a circa **1 miliardo di euro**, da parte di circa 3.500 soggetti, per un totale di **106 miliardi di euro**.

Considerato che il 58 per cento delle vendite del settore è effettuata all'estero, le vendite effettuate in Italia per le quali viene fruita l'agevolazione da parte degli utilizzatori nazionali dei beni ammontano a circa **66 miliardi di euro**, al netto delle importazioni degli analoghi beni, ipotizzando una costanza delle quote di import-export rispetto al dato Istat relativo al 2007 (Annuario ICE-ISTAT sul commercio estero Tavola A.1.2). Tuttavia, data l'attuale congiuntura economica, dove il confronto tra il primo quadrimestre del 2009 rispetto al periodo corrispondente del 2008 l'Istat ha stimato una contrazione della produzione del settore della "Fabbricazione di macchinari ed attrezzature" pari al 24% da aggiungersi alla contrazione, rilevata dalla Banca d'Italia e pubblicata nell'ultima Relazione Annuale, del 5,3% per il periodo 2007-2008, ed in base alle ultime informazioni le proiezioni sull'andamento del PIL è ragionevole ritenere che il flusso degli investimenti lordi per il 2009 sarà pari a circa 41 miliardi di euro comprensivi dei possibili effetti anticiclici attribuibili alla presente proposta normativa.

Di seguito si evidenziano gli effetti di gettito complessivi della disposizione tenendo altresì conto, analogamente a quanto operato nelle relazioni tecniche alle precedenti leggi di detassazione "Tremonti", degli effetti positivi in termini di gettito erariale conseguenti agli effetti anticiclici.

**1) Minori imposte dirette** derivanti dalla detassazione; tenuto conto che per il 2009 la detassazione degli investimenti spetta solo per quelli effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, l'importo degli investimenti agevolabili è ridotto alla metà ed ammonta quindi a 20,5 miliardi di euro. Tenuto conto che la detassazione spetta nella misura del 50 per cento degli investimenti agevolabili, la norma in esame comporta una **perdita di gettito**, determinata, con un'aliquota media di imposizione sui redditi pari al 22 per cento per tener conto dei contribuenti in perdita, di circa 2.252 milioni di euro ( $41 \text{ mld} * 22\% * 50\% * 50\%$ ).

**Per il 2010**, ipotizzando un volume degli investimenti analogo al 2009 e tenendo conto che la detassazione spetta comunque nella misura del 50 per cento degli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2010, si ritiene congruo considerare che alcuni soggetti anticipino le operazioni di investimento al primo semestre al fine di fruire della norma agevolativa e quindi si ritiene opportuno incrementare il volume degli investimenti attribuibile al primo semestre di un'ulteriore quota pari al 10 per cento.

Conseguentemente, la norma determina una **perdita di gettito** pari a circa 2.477 milioni di euro ( $41 \text{ mld} * 22\% * 50\% * 50\% * 1,1$ ).

**2) Maggiore IVA** relativa ai maggiori investimenti realizzati da parte di soggetti che non possono detrarre in tutto o in parte l'imposta, tenendo peraltro conto che i beni agevolati, macchinari industriali, dovrebbero essere acquistati da soggetti che normalmente possono esercitare il diritto alla detrazione. In via prudenziale si indica tale **recupero di gettito** ai fini IVA in circa 57 milioni di euro per il 2009 ed in circa 63 milioni di euro per il 2010.

**3) Maggiori imposte dirette ed irap** derivanti dai maggiori ricavi dei produttori nazionali di macchinari: in via prudenziale si indica tale **recupero di gettito** ai fini IRES/IRPEF/IRAP in circa 144 milioni di euro per il 2009 ed in circa 159 milioni di euro per il 2010.

**4) Minori imposte dirette ed irap** derivanti dai maggiori ammortamenti dedotti dagli investitori: in via prudenziale si indica una **perdita di gettito** ai fini IRES/IRPEF/IRAP in circa 64 milioni di euro per il 2009, in circa 197 milioni di euro per il 2010 e 267 milioni di euro per il 2011.

**5) Ulteriori effetti di maggior gettito IVA** derivanti da una maggiore produzione di beni di consumo: il costo dei maggiori investimenti si stima sia destinato a riflettersi in una maggiore produzione di beni di consumo di pari importo venduta in un arco temporale.

Conseguentemente, in via prudenziale, si stima un recupero di gettito in circa 102 milioni di euro per il 2009 e 215 milioni dal 2010.

Di seguito, si riassumono gli effetti complessivi di gettito di competenza derivanti dalla disposizione:

<b>Anno</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<u>1) Minori imposte dirette</u>	- 2.252	- 2.477	
<u>2) Maggiore IVA</u>	+ 57	+ 63	
<u>3) Maggiori imposte dirette e irap</u>	+ 144	+ 159	
<u>4) Minori imposte dirette e irap</u>	- 64	- 197	- 267
<u>5) Ulteriori effetti di maggior gettito IVA</u>	+ 102	+ 215	+215
<b><u>Totale</u></b>	<b>- 2.013</b>	<b>- 2.237</b>	<b>- 52</b>

dati espressi in milioni di euro

Di cassa, ipotizzando un acconto ai fini Ires/Irpef ed Irap pari al 75%, si ottengono i seguenti effetti di gettito:

<b>Anno</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b><u>Imposte dirette</u></b>				
<u>Saldo 2009</u>		-2.171		
<u>Acconto 2010</u>		+60	-60	
<u>Saldo 2010</u>			-2.515	
<u>Acconto 2011</u>			-29	+29
<u>Saldo 2011</u>				-267
<u>Acconto 2012</u>				-200
<b><u>IVA</u></b>	+160	+278	+215	+215
<b><u>Totale</u></b>	<b>+ 160</b>	<b>- 1.833</b>	<b>- 2.390</b>	<b>- 224</b>

dati espressi in milioni di euro



*Art. 6**Accelerazione degli ammortamenti**Revisione dei coefficienti di ammortamento*

L'introduzione della disposizione non comporta variazioni alle previsioni di gettito né aumento di oneri a carico del bilancio dello Stato.

*Art. 7**Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza*

L'introduzione del comma 3 bis all'art.106 TUIR aumentando, con riferimento alle banche ed agli altri enti e società finanziari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, la quota deducibile delle svalutazioni dallo 0,30% allo 0,50% e contemporaneamente modificando la durata del periodo di deduzione dell'importo delle svalutazioni dei crediti imputati in bilancio eccedenti il limite, **relativamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi di imposta precedenti**, produrrebbe una maggiore deducibilità rispetto alla normativa vigente. Le svalutazioni al di fuori della deroga di cui sopra rientrando nel comma 3 mantengono le regole attualmente vigenti.

La normativa proposta se fosse applicabile alla totalità dei crediti, in base ai dati Unico 2008, anno di imposta 2007, aumentando il limite dallo 0,3% allo 0,5% permetterebbe una maggiore deducibilità delle svalutazioni pari a circa 1.922 milioni di euro; inoltre, la modifica proposta genererebbe maggiori accantonamenti dell'esercizio pari a circa 261 milioni di euro e una maggiore quota deducibile stimabile pari a circa 107 milioni di euro.

Per stimare il monte crediti interessati dalla normativa in oggetto è stata condotta una analisi dei dati Banca d'Italia <sup>1</sup>relativamente all'andamento del credito dal 2006 al 2008; da tali dati si evince un effetto crisi che si è riflesso sulle erogazioni dei crediti passando da 140 miliardi di euro nel 2006 a circa 85 miliardi di euro nel 2008. A livello macro si evince che non si hanno erogazioni di credito eccedenti la media dei due periodi precedenti ma considerando i singoli enti creditizi si può ipotizzare che una percentuale prudenziale pari al 2% nel 2009, il 5% nel 2010 e il 8% nel 2011 siano performanti ed erogino credito in misura eccedente la media dei due periodi di imposta precedente.

Considerando che sulla base dei dati Banca di Italia (Tavola 16.4 – Relazione annuale Banca d'Italia 2009) il deterioramento del credito ha comportato un aumento delle svalutazioni e rettifiche dei crediti in sofferenza per oltre il 70% rispetto all'anno precedente in via prudenziale si ritiene

---

<sup>1</sup> Supplementi al Bollettino Statistico Giugno 2009 – Tav. 1.10b

opportuno applicare tale variazione agli effetti in precedenza stimati. Ne consegue che ad una aliquota media del 26% la perdita di gettito ai fini IRES è pari a circa **19** milioni di euro nel 2009  $((1.922 + 261) * 1.7 * 26%) * 2\%$ , **49** milioni di euro nel 2010  $((1.922 * 5\% + 261 * 5\% + 107 * 2\%) * 1.7 * 26\%)$  e **81** milioni di euro nel 2011  $((1.922 * 8\% + 261 * 8\% + (107 * 2 + 107 * 5\%)) * 1.7 * 26\%)$ .

<b>COMPETENZA</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
IRES	-19	-49	-81

Ammontari espressi in milioni di euro

Ai fini del calcolo dell' acconto dal 2009 (tenuto conto sia del ridotto numero di contribuenti interessati che della loro maggiore redditività) si ritiene opportuno utilizzare percentuali superiori a quelle ordinariamente utilizzate. Pertanto è stata utilizzata la percentuale del 100% ai fini dell'acconto IRES. Di seguito si riportano gli effetti di cassa complessivi generati dalla modifica normativa relativa agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi:

<b>CASSA</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
IRES	0	-39	-79	-112

Ammontari espressi in milioni di euro

#### Art. 8

*(Sistema "export banca")*

La disposizione è volta a consentire l'utilizzo di fondi di cui all'articolo 5, comma 7, lett.a) del decreto legge 269/2003, per l'attivazione da parte della Cassa depositi e Prestiti di operazioni, definite di interesse pubblico, per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 9

*Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni*

La norma persegue la finalità di avviare un processo che consenta alle Amministrazioni dello Stato, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di evitare in futuro il ripetersi di situazioni che determinino eccessivi ritardi nella liquidazione di quanto dovuto per somministrazioni, forniture ed appalti, creando difficoltà di liquidità e conseguenti oneri finanziari per le imprese. La soluzione di tali problemi, perseguita con le disposizioni di cui ai punti da 2 a 4 della lettera a), potrebbe peraltro avere, a regime, riflessi positivi per lo stesso bilancio pubblico nella misura in cui la concorrenza e la riduzione degli oneri finanziari sopportati dalle imprese potrà spingere le stesse a praticare migliori condizioni di prezzo.

In linea con tale prospettiva, la norma prevede, al punto 1 della lettera b), l'avvio di un processo di smaltimento dei residui cumulati nel passato quali risultanti alla data del 31 dicembre 2008, alla luce dell'esito di una ricognizione straordinaria, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno dichiarati liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine rese disponibili con la legge di assestamento del bilancio dello Stato alla cui relazione di rinvia per l'analisi di dettaglio.

## Art. 10

### *Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali*

#### **Disposizioni in materia di compensazione dei crediti IVA**

La stima degli effetti derivanti dall'introduzione delle disposizioni in materia di contrasto dei crediti IVA inesistenti utilizzati in compensazione, è prudenzialmente stimabile, come di seguito chiarito, in misura non elevata in prima battuta (nel 2009), progressivamente assai più consistente (nel 2010) fino a raggiungere (nel 2011) complessivamente 1.000 milioni di euro.

Tale stima muove dall'analisi dei dati relativi alle compensazioni effettuate nel 2008 per il pagamento di imposte, contributi ed altre somme dovute mediante l'utilizzo di crediti IVA superiori a 10.000 euro (pari, in totale, a circa 16.000 milioni di euro per l'anno 2008).

La stima tiene conto anche di quella collegata all'entrata in vigore delle seguenti disposizioni:

1. articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
2. articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 09 aprile 2009.

In particolare, tiene conto della circostanza che per la disposizione di cui al punto 1 è stata effettuata una stima prudenziale crescente nel triennio 2009, 2010 e 2011 pari a:

- 110 milioni di euro per il 2009,
- 165 milioni di euro per il 2010,
- 220 milioni di euro dal 2011,

derivante dalla contrazione del fenomeno delle compensazioni per il pagamento di imposte, contributi ed altre somme dovute mediante l'utilizzo non solo di crediti IVA, ma anche IRPEG, IRAP, IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF (basata sull'incidenza delle misure introdotte in relazione alla stima dei crediti inesistenti che, approssimata per difetto, è stata valutata in circa il 5% delle compensazioni a rischio, pari a circa 1.000 milioni di euro rispetto al totale dei circa 29.000 milioni di euro di compensazioni.

Considerato, inoltre, che per la disposizione di cui al punto 2 è stata stimata prudenzialmente una ulteriore contrazione del fenomeno in parola (sempre relativamente alle compensazioni di crediti riferiti alle diverse imposte, compresa l'IVA), limitata in prima battuta e progressivamente assai più consistente, in termini di maggior gettito prevedibile come di seguito riportato:

- circa 10 milioni di euro per il 2009,
- circa 100 milioni di euro per il 2010,
- circa 200 milioni di euro per il 2011,
- circa 310 milioni di euro dal 2012.

L'esigenza di contrastare gli abusi nell'utilizzo dell'istituto della compensazione - e, in particolare, l'utilizzo di crediti IVA - esigenza accresciuta a seguito di specifiche analisi del rischio che hanno evidenziato fenomeni evasivi connotati anche da comportamenti fraudolenti ha indotto il legislatore a prevedere specifiche modifiche alle disposizioni che disciplinano la predetta modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria mediante l'utilizzo di crediti annuali e trimestrali IVA.

I suddetti fenomeni evidenziati a seguito di mirate analisi del rischio, di significativo rilievo economico, comportano un incremento della percentuale del 5% relativa alla stima in precedenza effettuata del totale delle posizioni a rischio di evasione.

Si pensi, ad esempio, che un limitatissimo numero di posizioni - pari a poco più di 200 - derivanti dall'analisi di un triennio di compensazioni controllabili in ragione dei più ampi termini indicati dall'art. 27 del citato decreto n. 185 - per le quali è stata riscontrata l'assenza della dichiarazione IVA per l'anno indicato nell'F24 quale periodo di nascita del credito utilizzato in compensazione - risultano aver compensato circa 88.000.000 di euro di crediti, con elevato grado di probabilità, inesistenti.

La seguente conseguente stima di maggior gettito tiene conto dell'introduzione di un principio di carattere generale in base al quale l'utilizzo in compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, potrà avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui lo stesso risulta, rendendo possibili incisivi controlli preventivi di carattere automatico sull'esistenza dei crediti IVA ed un incremento di efficacia dei controlli successivi .

Oltre a tali misure, deve essere, altresì, considerata l'introduzione dell'obbligo in capo ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui di dover richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

La stima, conseguentemente, si basa sull'incidenza delle misure introdotte sul totale dei crediti IVA inesistenti, i quali, con approssimazione per difetto, possono ritenersi pari all'incirca al 9 per cento delle compensazioni IVA (circa 1.400 milioni di euro rispetto ai circa 16.000 milioni di euro).

La stima stessa viene prudenzialmente quantificata, per effetto della contrazione del fenomeno, con conseguente minore spesa, in misura limitata in prima battuta e progressivamente assai più consistente, fino a raggiungere complessivamente 1.000 milioni di euro per il 2010.

Tale stima tiene conto anche delle precedenti misure che hanno già valutato l'impatto finanziario e, a tal fine, valorizza quelle già riferite ai crediti IVA inesistenti con una percentuale pari al 50% delle stime totali di cui ai punti 1 e 2 (60 milioni di euro per il 2009, 130 milioni di euro per il 2010, 210 milioni di euro per il 2011 e a 265 milioni di euro per il 2012).

La minore spesa prevedibile ammonta, quindi, a circa 200 milioni di euro per il 2009 e 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2010 (pari prudenzialmente al 70% dei 1.400 milioni di euro relativi a posizioni potenzialmente a rischio, tenuto conto anche delle suddette stime riferite alle altre misure di contrasto) come da prospetto che segue.

	Contrazione crediti inesistenti/ Percentuale	Maggior gettito
2009	15% circa	200
2010 e ss.	70% circa	1.000

Dati in milioni di euro

*Art. 12*

*Paradisi fiscali*

La disposizione è finalizzata a prevenire e reprimere i fenomeni di illecito trasferimento da, verso e sull'estero che interessano gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria detenute, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227, dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fiscalmente residenti in Italia.

La stima degli effetti derivanti dall'introduzione della disposizione, viene effettuata prendendo in considerazione i dati dalla Banca d'Italia relativi all'ammontare del gettito trasferito in Italia concernente i redditi conseguiti nel 2006 rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

La stima è, peraltro, circoscritta all'ammontare del gettito trasferito in Italia solo da una parte degli Stati e territori di cui al D.M. 21 novembre 2001, recante "Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. «black list»)» e, in particolare, da: Lussemburgo, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera e San Marino

L'ammontare delle attività di natura finanziaria detenute nei suddetti paesi è stimabile in misura pari a circa 8.300 milioni di euro.

Tale stima è determinata, applicando un rendimento annuale pari al 9%, ossia al triplo dell'Euribor per l'anno 2006 (pari a circa il 3%) all'ammontare dei soli redditi rientranti nell'ambito di applicazione della predetta Direttiva (pari a circa 745 milioni di euro).

Ciò premesso, considerando che l'azione di contrasto e prevenzione possa produrre effetti anche solo relativamente al 20% del totale delle attività di natura finanziaria detenute nei suddetti paesi (8.300 milioni di euro), si perviene ad una stima prudenziale pari a circa 1650 milioni di euro delle attività detenute all'estero illecitamente e ricondotte in Italia.

Applicando all'ammontare delle attività detenute all'estero illecitamente un'aliquota media di tassazione pari al 30% (1650 milioni \* 30% = 495 milioni di euro) e sottraendo un importo pari a 22 milioni di euro corrispondente all'"euro ritenuta" calcolata, al 15%, sui rendimenti di tali capitali (1650 milioni di euro \* 9% = 149 milioni di euro), la previsione del maggiore gettito

derivante dall'introduzione della disposizione è stimabile in misura pari a circa 473 milioni di euro (495 milioni di euro – 22 milioni di euro).

Considerato che la norma avrà effetto nel 2009 solo per circa 6 mesi si stima un maggior gettito di circa 237 milioni di euro per l'anno corrente.

In termini di cassa si hanno i seguenti effetti (in milioni di euro):

<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
0	+415	+650	+473

*Art. 13*

*Contrasto all'arbitraggio fiscale internazionale*

Sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2005 e 2006 dei contribuenti che hanno dichiarato un volume d'affari o ricavi non inferiore a 25,8 milioni di euro, i quali, sulla base dell'esperienza operativa, presentano una maggiore probabilità di realizzare arbitraggi fiscali ponendo in essere transazioni infragruppo con strutture localizzate nei paesi a fiscalità privilegiata, emerge che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, sono corrispondenti agli importi di seguito riportati.

<b>ANNO</b>	<b>Rigo dichiarazione</b>	<b>Descrizione rigo</b>	<b>Importo in milioni di euro</b>
2005	Rigo RF 33	Variazioni in aumento - Spese per operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (a. 110 c10)	<b>41.299</b>
2005	Rigo RF 55	Variazioni in diminuzione - Spese per operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (a. 110 c11)	<b>40.964</b>
2006	Rigo RF 33	Variazioni in aumento - Spese per operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (a. 110 c10)	<b>41.909</b>
2006	Rigo RF 55	Variazioni in diminuzione - Spese per operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (a. 110 c11)	<b>41.432</b>

La media annua di spese e altri componenti negativi di circa 41.000 milioni di euro, corrisponde a ricavi conseguiti dalle imprese localizzate nei suddetti Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Stimando che circa il 20% dei 41.000 milioni di euro sia riferibile a imprese, società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del D.P.R. n. 917 del 1986, controllati da soggetti residenti in Italia ai sensi dell'articolo 167 del D.P.R. n. 917 del 1986, si perviene ad una stima di componenti positive riferibili a CFC italiane pari a circa 8.200 milioni di euro.

Considerando una redditività pari al 20% dei ricavi conseguiti, il reddito riferibile a partecipate italiane residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del D.P.R. n. 917 del 1986, è pari a 1640 milioni di euro.

Tenuto conto che dai dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2007 (dato provvisorio) l'importo dei redditi tassati ai sensi dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel quadro RM delle società di capitali risulta pari a circa 380 milioni di euro, il reddito non assoggettato a tassazione è stimabile in 1260 milioni di euro (1640– 380).

Applicando l'aliquota dell'IRES al 27,5 per cento (in vigore dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008) si può stimare un incremento di gettito pari, per ogni anno, a circa **346 milioni di euro** (1260 \*27,5%).

In termini di cassa si hanno quindi i seguenti effetti (in milioni di euro):

<b>CASSA</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	0	+606	+346	+346

Tale stima deve ritenersi prudenziale in ragione del fatto che la disposizione è riferita non solo ai soggetti controllati residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ma introduce specifiche previsioni di contrasto dei fenomeni di arbitraggio fiscale anche per i soggetti localizzati in Stati diversi da quelli “a regime fiscale privilegiato” al ricorrere delle specifiche condizioni individuate al comma 1, lettera c) (con l'introduzione del comma 9, all'articolo 167 del TUIR).



*Art. 14*

*Plusvalore aureo bancario*

Per la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione occorre considerare che, a livello aggregato, l'ammontare delle disponibilità al 31 dicembre 2009 in valuta e in metalli preziosi per usi non industriali detenuto dalle società di capitali può essere stimato in circa 50.000 milioni di euro, secondo un importo non discostante significativamente rispetto alle disponibilità al 31 dicembre 2008, considerato l'andamento presumibilmente stabile dei mercati di riferimento.

In sede di prima applicazione della norma rilevano le plusvalenze delle suddette disponibilità risultanti dai bilanci chiusi al 31.12.2009, ossia le plusvalenze derivanti dalla valorizzazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità risultanti in bilancio. L'ammontare imponibile di tali plusvalenze può essere stimato in circa 17.000 milioni di euro.

Dette plusvalenze sono assoggettate, separatamente dall'imponibile complessivo, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali con l'aliquota del **6%**, da versarsi entro la data del saldo delle imposte sui redditi (a iniziare dal giugno 2010).

Il maggior gettito è quantificabile in circa **1.000 milioni di euro**. (17.000x 6% ).

Tenuto conto che il 50% del predetto importo deve essere versato entro la scadenza del secondo acconto 2009, in termini di cassa si hanno maggiori entrate nel 2009 per **500 milioni** di euro ed un **pari importo nel 2010**.

*Art. 15*

*Potenziamento della riscossione*

*Convenzione INPS - Agenzia delle entrate. Scambi informativi relativi alle attività di controllo*

L'introduzione della disposizione non comporta variazioni alle previsioni di gettito né aumento di oneri a carico del bilancio dello Stato.

*Pignoramento presso terzi – obbligo ritenuta sulle somme liquidate dal terzo*

La norma proposta è suscettibile di determinare un incremento del gettito, in quanto, individuando con precisione il soggetto tenuto all'effettuazione della ritenuta, impedisce che le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento possano essere corrisposte al creditore in assenza di ritenuta.

Nei casi, favoriti dall'attuale incertezza interpretativa, in cui ciò accade, il percipiente è tenuto a versare l'imposta complessiva dovuta tramite autoliquidazione, in sede di dichiarazione annuale. Ciò comporta, evidentemente, un rinvio dell'entrata all'anno successivo, per la parte corrispondente alla ritenuta d'acconto non effettuata, e quindi un effetto negativo in termini di cassa.

Inoltre, se la ritenuta non viene effettuata, viene meno lo strumento più immediato per il controllo dell'effettivo assoggettamento del reddito in sede di dichiarazione. E' ipotizzabile, a tal riguardo, un ulteriore effetto incrementativo del gettito in quanto, di fatto, la certezza dell'effettuazione della ritenuta, indotta dalla norma proposta, eviterà i fenomeni di sottrazione ad imposizione delle somme pignorate presso terzi.

Per la determinazione degli effetti di gettito si è fatto riferimento, in via prudenziale, esclusivamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

Il monte ritenute per redditi da lavoro dipendente (del settore pubblico e privato) – ai quali pure sono riferibili la gran parte dei pignoramenti presso terzi - ammonta a circa 117,2 miliardi. Stimando i redditi pignorati presso terzi pari all'1 per cento del totale redditi di lavoro dipendente, le corrispondenti ritenute ammontano a circa 1,17 miliardi di euro.

Si stima, inoltre, che almeno la metà di tali ritenute non sia di fatto operata, per un ammontare di circa 580 milioni di euro (1,17 miliardi di euro x 50%).

A tale ammontare di ritenute, operate con l'aliquota prevista dalla norma del 20%, corrisponde un ammontare di redditi pari a 2,9 miliardi di euro.

Stimando che di tali redditi una quota pari al 30 % non venga dichiarata al fisco in sede di autoliquidazione, per un importo di 870 milioni di euro ( $2.900 * 30\%$ ), ed assumendo una aliquota media IRPEF di imposta pari al 25,8 %, si ottiene un **recupero di imposta pari a circa 224 milioni di euro**, di cui 174 milioni riferibili alle ritenute non operate all'atto della liquidazione delle somme e 50 milioni quale ulteriore importo dovuto all'erario per effetto dell'applicazione dell'aliquota media di tassazione IRPEF.

In termini di cassa si hanno i seguenti effetti (in milioni di euro):

<b>CASSA</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	+174	+261,5	+224	+224

### *Termine notifiche cartelle di pagamento*

La norma in commento riduce il termine a disposizione degli Agenti della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento a nove mesi; attualmente tale termine è di undici mesi e, pertanto, non vi sono effetti negativi per il Bilancio dello Stato

### *Sostituzione della firma autografa*

La norma, che autorizza la sostituzione a mezzo stampa della sottoscrizione autografa degli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi erariali prodotti mediante sistemi informativi automatizzati, consente alle Agenzia fiscali e all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato un significativo efficientamento delle attività istituzionali cosiddette "seriali".

La stima del gettito atteso, che prescinde dalla pure prevedibile riduzione dei costi di gestione relativi alle tradizionali attività degli uffici di predisposizione e invio ai contribuenti di quegli atti che necessitano, in via pressoché esclusiva, di riscontri automatici delle informazioni disponibili, è basata, relativamente al triennio 2010, 2011 e 2012, sul prevedibile impiego delle risorse degli uffici che si renderanno disponibili in conseguenza della centralizzazione di alcune fasi dell'attività, qual è quella di spedizione degli atti direttamente a cura dalle strutture centrali delle diverse Amministrazioni.

Con riguardo ai soli tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate, le minori risorse impegnate nelle attività di recupero di agevolazioni quali quelle in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, nella gestione di alcune tipologie di avvisi di accertamento parziale (ai sensi degli artt. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54, quarto comma del D.P.R. n. 633 del 1972), di avvisi di accertamento per le violazioni in materia di tasse di concessione governativa sul servizio radio mobile e di tasse automobilistiche (per le regioni a statuto speciale nelle quali il tributo è amministrato dall'Agenzia delle entrate), potranno, infatti, in una fase di prima attuazione della norma, essere destinate ad ulteriori attività di controllo necessarie, ma non complesse e con correlato non alto valore aggiunto rispetto a quella che si concretizza negli accertamenti ordinari, all'espletamento delle quali saranno destinate, invece, le professionalità già da tempo impiegate in funzioni diverse di controllo fiscale che concorreranno, secondo quanto indicato nello schema seguente, alla predisposizione di un totale di oltre 70.000 nuovi accertamenti annui.

Considerando, prudenzialmente tempi unitari medi pari a circa il 50% rispetto a quelli degli accertamenti ordinari (10 ore ognuno) e incassi effettivi medi pari a quelli conseguenti a quelle tipologie di accertamento caratterizzate da contenuti recuperi (quali quelli derivanti dai controlli parziali automatizzati ai fini delle II.DD. e IVA) - di importo unitario medio pari a circa 700 euro - la stima prudenziale complessiva conseguente al detto impiego delle risorse liberate in conseguenza dell'introduzione della norma, che sarà a regime dal 2010 tenuto conto della necessità di adeguare le procedure centralizzate di produzione degli atti, ammonta a circa **50.000.000** di euro per il **2010** e, altrettanti, per il **2011** e per il **2012**, come evidenziato dalla seguente tabella.

Tipologia di atto con invio centralizzato	Risorse liberate (*)	Ore per accertamento	n. accertamenti	Importo medio degli incassi effettivi	Maggior gettito (in euro) per anno
Avvisi di accertamento concessioni governative	110.000	10	11.000	700 euro	7.700.000
Avvisi di accertamento tasse auto	210.000	10	21.000	700 euro	14.700.000
Recupero agevolazioni registro	300.000	10	30.000	700 euro	21.000.000
Accertamenti parziali	100.000	10	10.000	700 euro	7.000.000
<b>Totale</b>	<b>720.000</b>		<b>72.000</b>		<b>50.400.000</b>

(\*) La stima delle risorse che si basa sui dati previsionali, relativi all'esercizio 2009, di impegno delle risorse stesse nelle diverse attività considerate, è pari alla sola quota parte che si renderà disponibile in conseguenza della centralizzazione dell'attività di predisposizione e spedizione centralizzata degli atti.

### **Art 16 (Flussi finanziari - norma di copertura)**

*La norma in esame prevede, al comma 1, l'utilizzazione del complesso delle risorse che si rendono disponibili, anche in relazione ai corrispondenti effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ai fini la copertura delle norme del provvedimento che determinano minori entrate ovvero maggiori spese che non risultano specificamente fronteggiate nell'ambito delle medesime disposizioni finanziarie cui fanno riferimento.*

*La medesima norma di cui al comma 1 prevede altresì la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace., ai fini della medesima copertura, per dell'importo di euro 191.864.478 disponibile per l'anno 2009 sul pertinente capitolo 3004 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.*

*Una quota delle richiamate maggiori entrate e delle minori spese, derivanti dal decreto in esame, non utilizzate a copertura, sono destinate ad incrementare la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica ed integralmente destinate, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti.*

Art. 17

*comma 1  
(Riordino Enti pubblici)*

La norma, ai commi 1 e 2, è volta a fornire idonea soluzione a talune problematiche applicative delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, concernenti il riordino degli enti pubblici, che hanno portato alla modifica dei termini indicati dall'art. 26 del decreto-legge 112 e dall'art. 2, comma 634, della legge 296/2006, previsti per l'attuazione della riforma, già slittata al 30 giugno 2009, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 207/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009.

Resta peraltro ferma la necessità di assicurare il conseguimento degli obiettivi connessi all'applicazione della clausola di salvaguardia stabilita dalla lettera a) del comma 621 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che garantisce, tra l'altro, l'invarianza della capacità di spesa degli enti interessati e la circostanza che, di conseguenza, non ne derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Ai fini del mantenimento della clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, comma 621, lettera a) della citata legge n. 296, per la quota di economie non effettivamente conseguite, viene pertanto prevista l'emanazione di un apposito provvedimento per l'individuazione di obiettivi di risparmio per ciascuna amministrazione, nonché degli ulteriori interventi di contenimento della spesa di cui all'articolo in esame.

Nelle more delle definizioni del suddetto decreto di cui al comma 3 e dei connessi interventi di contenimento della spesa, viene previsto in via prudenziale al comma 4

l'accantonamento lineare delle necessarie risorse, con riferimento alle spese di natura rimodulabile secondo i criteri di cui all'articolo 60 del decreto-legge 112/2008, per assicurare il raggiungimento dei predetti obiettivi per ciascuna delle Amministrazioni interessate. Tali accantonamenti, pertanto, verranno disposti limitatamente alle Amministrazioni vigilanti sull'attività degli enti ed organismi pubblici coinvolti nel processo di riordino in parola, ivi compresi gli Istituti che non ricevono contributi a carico dello Stato.

Successivamente, in esito all'adozione dei richiamati provvedimenti di riordino e degli ulteriori interventi di contenimento della spesa, potranno essere individuate le effettive riduzioni di spesa da apportare a valere su tali accantonamenti, tenuto conto delle economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato.

Viene quindi prevista, in esito alla definizione della suddetta procedura, l'emanazione di un provvedimento per stabilire, successivamente al riscontro delle economie realizzate dagli enti vigilati, le riduzioni degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei Ministeri interessati per l'anno 2009, in relazione alle rispettive quote degli obiettivi non realizzate, a valere sulle somme già accantonate in bilancio e rese indisponibili, da imputare in proporzione ai minori risparmi in termini di indebitamento netto conseguiti dagli enti vigilati, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del complessivo processo di riordino previsto dall'art.2, comma 634, della legge 244 del 2007.

*comma 23*

*(Oneri visite fiscali*

*Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assenza per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)*

La disposizione è diretta a precisare che gli accertamenti medici sul personale dipendente delle Amministrazioni pubbliche assente dal servizio per malattia rientrano nei compiti istituzionali delle aziende sanitarie e conseguentemente che gli oneri restano a carico delle aziende medesime. Si prevede poi, a decorrere dall'anno 2010, che in sede di definizione del riparto del finanziamento nel settore sanitario sia individuata per ciascuna regione la quota del finanziamento da destinare ai predetti accertamenti, che allo stato è ricompresa nel fabbisogno indistinto ed indifferenziata. Pertanto, a partire dal medesimo anno 2010, le visite fiscali saranno effettuate nei limiti delle risorse così individuate.

Gli oneri derivanti dall'emendamento per entrambi i settori (Sicurezza-Difesa e Vigili del fuoco), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, sono stati quantificati, in termini annui scontando i 900.000 euro già coperti in relazione al comma 1 bis, introdotto in sede di conversione del decreto legge n. 112/2008 e per i quali è stata già prevista la copertura dall'articolo 84 della legge di conversione 133/2008.

Il calcolo dei costi (di fatto si tratta di minori economie) è stato effettuato tenendo conto degli elementi utilizzati per le quantificazioni delle economie (38 milioni annui) dell'art. 71 del citato decreto legge:

- 2.000.000 unità di dipendenti interessati;
- 6,5 euro di risparmio per giornata di assenza (al lordo degli o.r.);
- circa 6.000.000 milioni di giornate di assenza;

#### **Calcolo dei costi dell'emendamento:**

- risparmio annuo pro-capite:  $(38.000.000/2.000.000)= 19$  euro
- risparmio annuo per i comparti Sicurezza – Difesa – Vigili del fuoco: (circa 500.000 unità x 19 euro)= euro 10.000.000
- minore risparmio per gli **anni 2009 e seguenti**: (10.000.000-900.000 euro già coperti)= **9,1 milioni di euro.**

#### *comma 30*

*(Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni)*

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto afferma, con norma di rango primario, l'esistenza e la tenuta dell'Indice delle PA, istituito dall'art. 11 del DPCM 31 ottobre 2000 (recante le regole tecniche per il protocollo informatico nella pubblica amministrazione) e gestito dal CNIPA.

#### *commi 34 e 35*

*(ENAC)*

prevedono che l'ENAC possa destinare a spese per investimenti e ricerca finalizzate anche alla sicurezza la quota dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti dello Stato, previa individuazione degli interventi dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Analoga disposizione è stata già prevista in anni precedenti e comunque l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per spese di investimento è già previsto dall'articolo 45 del DPR 97/2003. La disposizione non comporta effetti negativi anzi qualifica la spesa.

#### *comma 36*

*Agevolazioni fiscali e contributive sull'indennità di trasferta e sul lavoro straordinario*

Si prevede la modifica delle finalità dei commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, volti a interventi di agevolazioni fiscali e contributive sull'indennità di trasferta e sul lavoro straordinario indirizzando le risorse a tutt'oggi non utilizzate e disponibili alle diverse finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture.

*Art. 19*

*Società pubbliche*

Lo schema di norme proposte si suddivide nei seguenti articoli:

*Modifiche dell'art. 7-octies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33.*

La nuova norma che si intende emanare è finalizzata ad assicurare una maggiore tutela ai piccoli risparmiatori, titolari di obbligazioni e azioni Alitalia, rispetto al testo di legge vigente, nell'ottica di salvaguardare maggiormente i diritti dei piccoli risparmiatori che hanno investito in una società controllata dallo Stato. In particolare, per quanto riguarda gli obbligazionisti Alitalia, si prevede un incremento dell'ammontare del rimborso previsto dall'art. 7-octies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, come modificato dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33. Si prevede inoltre un'estensione anche ai piccoli azionisti Alitalia delle previsioni che nel decreto legge sono riferite esclusivamente ai titolari di obbligazioni.

L'art. 7-octies della legge in questione attribuisce, a particolari condizioni, ai titolari delle obbligazioni del prestito "Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile" il diritto di cedere tali titoli al Ministero dell'economia e delle finanze in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, e con scadenza 31 dicembre 2012.

Tale diritto viene limitato, nelle disposizioni attualmente vigenti del comma 3, lettere a) e b), ad un controvalore, calcolato sulla base del prezzo medio di borsa dell'ultimo mese di negoziazione dei titoli, ridotto del 50 per cento e con un limite massimo di 100.000 euro per ciascun obbligazionista.

Le modifiche ipotizzate comportano il raddoppio della misura dell'intervento stabilito dalla norma in questione, prevedendo l'attribuzione di titoli di Stato per un importo pari all'intero controvalore delle obbligazioni calcolato sulla base del prezzo medio ponderato di borsa dell'ultimo mese di negoziazione (eliminando quindi l'abbattimento del 50 per cento), mantenendo a 100.000 euro il tetto massimo del rimborso ammissibile per ciascun obbligazionista. Tale impostazione, tramite l'eliminazione della riduzione del 50 per cento, ha la finalità di assicurare una maggiore tutela ai piccoli risparmiatori; da qui anche la previsione di mantenere l'ammontare massimo di rimborso per singolo obbligazionista a 100.000 euro, tale da poter consentire un soddisfacimento pressoché integrale degli obbligazionisti persone fisiche.



Pertanto il raddoppio in questione comporta un maggiore onere stimato di ulteriori 100 milioni di euro rispetto all'onere originariamente previsto dal comma 2 dell'articolo 7 octies del decreto legge 5 del 2009, sempre in 100 milioni di euro.

Relativamente agli azionisti Alitalia, considerate le difficoltà di dare attuazione alla misura di ristoro attualmente prevista dal decreto legge n. 134/08 (accesso ai cd. "fondi dormienti"), viene proposta l'estensione anche a tali soggetti dei benefici già previsti per gli obbligazionisti dall'art.7-*octies*, con un onere stimato di 130 milioni di euro.

Sempre nell'ottica della tutela dei piccoli risparmiatori, la proposta prevede, in questo caso, la riduzione del controvalore di riferimento in misura pari al 50 per cento del prezzo medio di borsa dell'ultimo mese di trattazione, con un tetto massimo di 50.000 euro per singolo azionista, in considerazione della differenza giuridica ed economica che connota l'investimento in capitale di rischio rispetto all'investimento in capitale di credito.

L'inclusione degli azionisti nella disciplina introdotta dall'art. 7-*octies* del decreto-legge ha conseguentemente rese necessarie alcune integrazioni ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9.

Si precisa che le misure di intervento pubblico per gli obbligazionisti e gli azionisti sono cumulabili tra loro entro i limiti massimi innanzi indicati.

Inoltre, per assicurare la parità di trattamento tra obbligazionisti, è stata prevista l'estensione della misura più favorevole, introdotta sulla base delle disposizioni in commento, agli obbligazionisti che abbiano già presentato richiesta di ammissione al beneficio sulla base della normativa già vigente.

Ai fini della copertura, si rileva l'impatto sui saldi di finanza pubblica dell'ampliamento delle misure previste interamente nel 2010, anno in cui si completerà l'intera procedura di assegnazione a favore degli obbligazionisti e degli azionisti; in tal senso nel testo come novellato al comma 3, lettera b) è altresì previsto che le assegnazioni per l'anno 2009 non potranno superare i 100 milioni di euro già autorizzati nel testo originario, mentre le ulteriori assegnazioni in favore di obbligazionisti ed azionisti saranno effettuate nel corso del 2010, per il complessivo importo stimato in 230 milioni di euro.

Al comma 4, per la copertura dei relativi maggiori oneri l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo all'articolo 7-*octies*, comma 2, è incrementata, conseguentemente, di 230 milioni di euro per l'anno 2010.

Per motivi di semplificazione procedurale, sono stati soppressi i commi 1, 8 e 10, in quanto prevedevano un inutile passaggio attraverso un fondo di bilancio per il rimborso dei titoli nel 2012, anno della relativa scadenza, con effetti positivi per 100 mln di euro nell'anno 2012

#### *Interpretazione autentica dell'articolo 2497 del codice civile.*

La norma che si propone fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 2947 cc, in quanto dalla formulazione del primo comma dell'articolo 2497 sono derivati notevoli dubbi interpretativi in

relazione a quegli enti controllanti per i quali risulta problematico affermare il perseguimento di un interesse imprenditoriale di gruppo, che rappresenta il risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ed è alla base della disciplina codicistica.

Si ritiene quindi necessario specificare che l'attività di direzione e coordinamento della società controllata è riferibile ad un soggetto giuridico collettivo, diverso dallo Stato, solo quando la partecipazione è detenuta nell'ambito di un'attività imprenditoriale svolta dall'ente ovvero per finalità di natura economica e finanziaria.

*Disposizioni per gli organi sociali delle società pubbliche non quotate partecipate dallo Stato*

Il comma 1 dell'articolo fornisce una interpretazione di alcune norme del testo del comma 12 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008), come modificato dal ddl 1082 in corso di pubblicazione in GU.

Si prevede che al Presidente possano essere attribuite deleghe operative, previa delibera dell'Assemblea dei soci che ne delimita le materie, da parte dell'organo di amministrazione che ne determina contenuto e compenso ai sensi della generale disciplina civilistica.

Al fine di ridefinire compiti e funzioni delle società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, Sogin e IPZS è stata prevista l'adozione di atti di indirizzo strategico da parte dei rispettivi Dicasteri vigilanti (comma 3 e 4).

In merito alla determinazione del numero degli amministratori, il comma 2 abroga il comma 459 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007) - che riduceva a tre il numero degli amministratori dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa e della Sogin - e il comma 5 dispone che i consigli di amministrazione delle società suddette, unitamente a quello di IPZS, sono rinnovati nel numero di cinque membri entro 45 giorni.

Da ultimo il comma 6 lascia immutato in tre il numero degli amministratori delle società partecipate dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, come già prevedeva, tra l'altro, il comma 459 della Legge Finanziaria per il 2007.

*Disposizioni per i compensi ex articolo 2389, comma 3, del codice civile per le società pubbliche partecipate dallo Stato.*

L'articolo 4-quater della legge 2 agosto 2008, n. 129, nell'introdurre il comma 52 bis all'articolo 3 della Legge Finanziaria per il 2008, ha differito l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 44 - 52 del medesimo articolo 3 a decorrere dall'entrata in vigore di un apposito Decreto del Presidente della Repubblica - da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 ottobre 2008 - che disciplini il tetto ai compensi tenendo presente alcuni criteri di carattere generale.

Al riguardo, si pone l'esigenza di fornire chiarezza, in via transitoria, e nelle more dell'emanazione del DPR medesimo stante la sospensione delle disposizioni della Legge Finanziaria per il 2008.

In particolare, è stata prevista la rideterminazione in misura non superiore al 90% dei compensi deliberati - alla data di entrata in vigore del decreto legge - a favore degli amministratori con deleghe delle società pubbliche.

Sempre al fine di fornire chiarezza interpretativa, il comma 2 sostituisce l'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di clausole contrattuali che prevedono la c.d. buonuscita a favore degli amministratori già previsto dalla Legge Finanziaria per il 2007 ed oggetto di parziale abrogazione da parte della Legge Finanziaria per il 2008.

### *Articolo 20* *Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile*

Le disposizioni con riferimento ai commi da 1 a 5 sono dirette a integrare il complessivo disegno di razionalizzazione e semplificazione delle procedure di accertamento, concessione, erogazione e rappresentazione in giudizio in materia di prestazioni di invalidità civile realizzato a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 42 del DL n. 269/2003 (convertito con legge n. 269/2003) e all'articolo 10 del DL n. 203/2005 (convertito con modificazioni con legge n. 248/2005) e della relativa attuazione con DPCM del 30 marzo 2007 concernente il trasferimento delle competenze residue in materia dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

In particolare con **i commi da 1 a 4** sono si prevede:

- semplificazioni nel processo accertativo e concessivo anche attraverso il diretto coinvolgimento della struttura amministrativa dell'INPS sin dalla prima fase di presentazione delle domande e di accertamento, consentendo in tal modo di implementare una tracciabilità completa, anche sul piano informatico (fascicolo elettronico unico dell'invalidità civile), della singola posizione in tutte le fasi del processo di lavorazione;
- la presenza diretta dell'INPS anche nelle Commissioni mediche locali delle ASL durante la prima fase dell'accertamento, derivandone la possibilità di un maggior controllo degli esiti dell'accertamento medico-legale;
- in accordo con le Regioni una sistematizzazione dei procedimenti convenzionali di affidamento all'INPS della funzione concessoria delle prestazioni di invalidità civile.

**Il comma 5** è diretto precisare alcuni aspetti dei procedimenti in giudizio in materia. In particolare si interviene, da un lato, eliminando, nelle controversie assistenziali, l'obbligo di notifica dei ricorsi introduttivi all'Avvocatura dello Stato e dall'altro, modificando gli adempimenti legati all'espletamento delle consulenze tecniche in materia di accertamento giudiziale dei requisiti sanitari. Infatti, in seguito all'emanazione del DPCM 30 marzo 2007, con il concludersi della fase transitoria del trasferimento delle competenze tra Ministero ed INPS, è difatti venuta meno - in assenza di specifico richiamo - l'applicabilità della disposizione prevista dall'ultima parte del comma 1 dell'art. 42 del D.L. 269 del 2003, con riferimento all'obbligo da parte del consulente tecnico, a pena di nullità della relativa indagine, di comunicare l'inizio delle operazioni peritali al direttore provinciale INPS competente.

**Il comma 6** è diretto a istituire una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con Decreto 5 febbraio 1992, e successive modificazioni. E' espressamente previsto che dalla attuazione di tale disposizione non debbano derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In sintesi le disposizioni in esame sono dirette a integrare un processo di razionalizzazione di competenze sul piano amministrativo già delineato con le norme sopra richiamate (DL 269/2003, DL 203/2005 e DPCM attuativo del marzo 2007) e in tal senso funzionali, in primo luogo, a potenziare il grado di conseguibilità degli obiettivi di economia ad esse associati e scontati nelle previsioni a legislazione vigente. Inoltre le disposizioni in esame introducono aspetti innovativi di semplificazione e razionalizzazione, tra i quali la presenza diretta dell'INPS sin dalla prima fase di accertamento presso le Commissioni mediche locali delle ASL, dai quali possono derivare effetti positivi per la finanza pubblica anche in termini minori erogazioni di prestazioni non dovute, al momento non puntualmente quantificabili, in grado comunque di compensare anche i possibili effetti di riduzione dei tempi di liquidazione delle nuove prestazioni anche per le semplificazioni adottate. Tenendo conto di quanto già previsto a legislazione vigente nonché della gradualità con cui le innovazioni opereranno sulle nuove concessioni di prestazioni sono valutabili le seguenti economie:

Economie (valori in mln di euro)

2010	2011	2012
10	30	50

Art. 21

*Rilascio di concessioni in materia di giochi*

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati mediante selezione concorrenziale basata sui seguenti criteri:

a) aggiudicazione, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla base predefinita, comunque in grado di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro nell'anno 2009 e a 100 milioni nell'anno 2010;

b) al ribasso dell'aggio per il concessionario, alla misura del 12 per cento della raccolta, comunque comprensivo del compenso dovuto ai punti vendita;

c) capillarità della distribuzione, attraverso una rete, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 15.000 punti vendita;

d) offerta di standard qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti venduti e l'affidabilità del sistema di pagamento delle vincite;

e) previsione, per ciascun concessionario, di un valore medio di restituzione della raccolta in vincite non superiore al 75 per cento;

f) concessioni eventualmente rinnovabili per non più di una volta, con una durata massima di 9 anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinato alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'amministrazione concedente, da esprimere entro il 1° semestre del 5° anno di concessione.

## Articolo 22

*(Settore sanitario)*

Il **comma 1** proroga al 15 settembre 2009 il termine entro il quale, ai sensi dell'articolo 79 del decreto-legge 112/2008, deve essere raggiunta l'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria.

I **commi 2 e 3** prevedono l'istituzione di un fondo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi nel settore sanitario, alimentato dalle economie nel settore della spesa farmaceutica territoriale.

Tali economie sono garantite dalle disposizioni di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 13 del decreto legge 39/2009 e dall'effetto dell'ordinaria attività di contrattazione dei prezzi dei farmaci equivalenti di nuova immissione sul mercato svolta dall'AIFA, che ha già cominciato a tenere conto, nella contrattazione dei prezzi, del margine di miglioramento dimostrato dal fenomeno degli extrasconti praticati dalle aziende farmaceutiche ai farmacisti. Detti fattori consentono una riduzione del tetto di spesa farmaceutica di 800 milioni a decorrere dall'anno 2010 pari, in termini percentuali, ad una riduzione del medesimo tetto dal 14% previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge 159/2007, convertito dalla legge 229/2007 (rideterminato al 13,6% per il solo anno 2009 per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legge 39/2009) al 13,3% a decorrere dall'anno 2010. Infatti:

- i farmaci equivalenti rappresentano un volume di spesa stimabile in via assolutamente prudenziale per il 2010, sulla base dei dati AIFA sul trend di crescita della relativa spesa, in non meno di 4.000 milioni di euro, come emerge dalla seguente tabella, nella quale, pur ipotizzando una crescita annua (20%) significativamente inferiore a quella registrata nell'ultimo biennio (mediamente del 34%), si determina nel 2010 un valore pari a 4.350 milioni di euro;

Volume di spesa farmaci equivalenti					
	2006	2007	2008	2009	2010
	(fonte AIFA)			(stima - ipotesi di crescita prudenziale del 20%)	
valore assoluto	1.689	2.334	3.020	3.624	4.349
variazione %		38,19	29,39	20,00	20,00

- il recente andamento delle contrattazioni sul prezzo dei predetti farmaci, che hanno cominciato a tenere conto dei significativi margini di miglioramento dei prezzi (a carico del SSN) a seguito dell'emersione del fenomeno degli extrasconti, mostra una riduzione dei prezzi stessi pari ad almeno il 20% rispetto ai prezzi precedentemente applicati (secondo i dati AIFA, dopo l'emersione del fenomeno citato, il 40% dei farmaci contrattati ha registrato una riduzione di prezzo superiore al 50% fino ad un massimo del 62%). L'applicazione della percentuale del 20% a 4.000 milioni determina la stima di contrazione della spesa prudenzialmente in 800 milioni di euro su base annua;
- la possibilità di mantenere questo nuovo e più basso livello dei prezzi a carico del SSN è garantita dalla recente introduzione (articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legge 39/2009) di sanzioni dirette a contrastare e definitivamente eliminare il citato fenomeno degli extrasconti;
- infine, la riduzione del tetto di spesa farmaceutica territoriale, disposta dal comma 3, garantisce il conseguimento delle economie indicate al comma 14, in quanto, ove il tetto medesimo dovesse essere superato, opererebbe il meccanismo del ripiano a carico di aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti previsto dall'articolo 5 del decreto legge 159/2007.

Conseguentemente le disposizioni prevedono la riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

Il **comma 4**, in considerazione dell'urgente necessità di tutelare l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie nella Regione Calabria e di assicurarne il risanamento e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, nonché il riequilibrio economico-finanziario nel settore sanitario, è diretto a prevedere l'attivazione della procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 131/2003 per la presentazione, da parte regionale, di un Piano di rientro. Si prevede, in analogia con quanto disposto per le regioni che hanno già attivato i Piani di rientro a partire dall'anno 2007, l'eventuale estensione delle disposizioni in materia di commissariamento e l'applicazione delle norme in materia di prescrizione dei debiti in esito all'attivazione delle procedure di riconciliazione del debito.

Il **comma 5**, con riferimento alle riunioni per la valutazione dei Piani di rientro dai deficit sanitari, introduce una condizione di incompatibilità per i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome che siano anche appartenenti alla regione assoggettata alla predetta valutazione. Ciò al fine di prevenire un possibile conflitto d'interesse e assicurare imparzialità nel giudizio. In tal caso la Conferenza delle regioni e delle province autonome deve provvedere alla nomina di componenti supplenti, ferma restando la possibilità per i tavoli di verifica di procedere nei propri lavori nelle more della citata nomina.

I **commi 6 e 7** sono diretti a chiarire che il contributo di 50 milioni di euro annui in favore della struttura indicata dall'articolo 1, comma 164, della legge 311/2004, già previsto dalla vigente legislazione, è erogato per la specificità che la stessa assume nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività

dell'assistenza. Nella sostanza le norme dispongono solo un diverso procedimento erogativo dei predetti 50 milioni, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il **comma 8** disciplina le modalità di verifica dell'adempimento regionale in materia di acquisto di beni e servizi, prevedendo che il Tavolo di verifica degli adempimenti proceda alla valutazione, sentita la Consip.

Gli effetti complessivi dell'articolo sui saldi di finanza pubblica sono sintetizzati nella seguente tabella.

Effetti finanziari (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)					
		2009	2010	2011	2012
Comma 2. Fondo per interventi relativi al settore sanitario			-800	-800	-800
Comma 3. Riduzione tetto spesa farmaceutica territoriale			800	800	800
<b>ONERE RESIDUALE</b>			0	0	0

#### *Art. 24*

##### *Proroga missioni di pace*

Il provvedimento è inteso ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali.

Per quanto concerne gli oneri recati dal comma 74, si rappresenta che la complessiva spesa destinata alla proroga per due ulteriori semestri dell'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate può essere valutata in complessivi 27,7 milioni di euro per il 2009 e 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.

Tale ammontare include l'indennità onnicomprensiva per il personale delle Forze armate, determinata in misura corrispondente a quella dell'indennità di ordine pubblico stabilita per le Forze di polizia, nonché gli oneri per il personale delle Forze di polizia, stabiliti entro il limite 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 3,3 milioni di euro per l'anno 2010.

In ordine alla complessiva spesa di cui al comma 75, derivante dalla proroga fino al 31 ottobre 2009 delle missioni di pace di cui all'articolo in esame, si rappresenta che l'importo di 691, milioni di euro, destinato anche alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia, verrà successivamente ripartito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, tra le singole voci di spesa indicate nelle disposizioni del presente articolo.

#### *Art. 25*

##### *Spese indifferibili*

##### *Banche e fondi*

Per il primo semestre dell'anno 2009, è emersa la problematica relativa ai ritardi nell'attivazione delle iniziative legislative di rifinanziamento della partecipazione italiana alla ricostituzione del capitale di banche e fondi internazionali, a fronte di procedure negoziali già

concluse con le medesime Istituzioni, tenuto conto che sul fondo speciale di conto capitale non sussistono sufficienti disponibilità da destinare a tali iniziative.

Ciò premesso, si determina un'occorrenza immediata, valutabile al momento in 284 milioni di euro circa, con riferimento alla partecipazione italiana alla ricostituzione del capitale del Fondo I.D.A. (International Development Association), sportello concessionale della Banca Mondiale, quale quota parte del contributo dovuto dall'Italia alla XV ricostituzione delle risorse di detto organismo, da impegnare nel corrente esercizio.

Per quanto riguarda la valutazione dell'effetto di tale iniziativa in termini di fabbisogno e indebitamento, a prescindere dal momento della ratifica degli accordi internazionali, si ritiene che le suddette quote di partecipazione, in relazione al richiamato profilo di cassa, possano essere materialmente sottoscritte ed erogate nel prossimo esercizio.

I negoziati per la XV ricostituzione delle risorse dell'IDA, che copre il periodo 2009-2011, si sono conclusi nel dicembre del 2007. L'Italia, che ha confermato la quota di partecipazione del 3,80%, si è impegnata a contribuire a detta ricostituzione con un contributo di 850 milioni di euro da erogare in tre tranche annuali nel periodo 2009-2011.

L'impegno assunto nel negoziato doveva essere formalizzato entro il 15 dicembre 2008 attraverso il deposito del cosiddetto Strumento di Contribuzione. E' sulla base degli Strumenti di Contribuzione che l'IDA può pianificare la sua attività di assistenza finanziaria e impegnare le risorse a favore dei PVS beneficiari, che sono i paesi più poveri del mondo.

L'Italia è l'unico dei paesi donatori che ad oggi non ha depositato tale strumento, perché, non essendo state stanziare nelle due ultime leggi finanziarie le risorse necessarie per la copertura finanziaria dell'impegno assunto, non è stato possibile presentare il relativo ddl. Se entro il 30 giugno detto strumento non sarà depositato, l'IDA sarà costretta a ridurre il volume dei prestiti e ciò sarà imputato al nostro Paese.

La somma di 284 milioni in oggetto rappresenta la terza parte del contributo complessivo dovuto (850 milioni di euro) e quanto necessario – secondo le regole dell'IDA – per non interrompere l'attività di prestiti.

La disponibilità di questo ammontare permetterà quindi all'Italia di depositare finalmente uno strumento di contribuzione che sarà in parte non qualificato (in quanto la cifra suddetta si basa su un provvedimento legislativo perfezionato) e in parte qualificato, poiché per la parte restante (circa 557 milioni di euro) ci si impegna a completare il processo legislativo necessario per poter effettuare i pagamenti secondo la tempistica prevista.

#### *Ripresa versamenti Abruzzo*

La disposizione prevede la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi con l'OPCM n.3780 del 6 giugno 2009 a seguito del sisma che ha colpito una parte del territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009.

In particolare, si prevede che la ripresa dei versamenti sospesi (6 aprile-30 novembre 2009) avvenga in 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.

Sulla base dei dati dell'Anagrafe Tributaria si stima che, relativamente ai Comuni interessati, l'ammontare dei versamenti tributari sospesi sia pari a **273 milioni di euro**; dai dati forniti dal



Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato si desume che l'importo complessivo dei versamenti contributivi sospesi ammonta a circa **240 milioni di euro**.

Pertanto la disposizione comporta i seguenti effetti in termini di cassa (milioni di euro):

Anno	2009	2010	2011
Effetti finanziari	-513	+256,5	+256,5

*contributi Sisma Abruzzo*

La disposizione prevede che il recupero dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi sospesi per il periodo 6 aprile 2009 – 30 novembre 2009 a seguito del sisma che ha colpito i territori della regione Abruzzo, avviene in 24 rate mensili di pari importo con decorrenza dal gennaio 2010, anziché in unica soluzione a dicembre 2009 come implicitamente previsto dall'art. 2, comma 1, dell'OPCM 3754/2009.

*Sulla base dei dati amministrativi sul sospeso contributivo forniti dagli Istituti previdenziali, alla disposizione conseguono i seguenti effetti finanziari*

(importi in mln di euro, segno meno minori entrate)

2009	2010	2011
-240	120	120

*(Utilizzo delle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari*

Una quota del miglioramento dei saldi di finanza pubblica in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivante dalle norme che comportano complessivamente minori oneri per il bilancio dello Stato, in termini di maggiori entrate e di minori spese, vengono utilizzate, in parte, dal comma 5, ad incremento delle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, per gli importi di 55 milioni di euro per l'anno 2009, 288 milioni di euro per l'anno 2010 e 84 milioni di euro per l'anno 2011.

Tali disponibilità sono contestualmente utilizzate ai sensi del successivo comma 6 della norma in esame, ai fini dell'incremento delle risorse già destinate dal comma 1-bis dell'articolo 14

del decreto-legge 39 al conseguimento di maggiori margini di spendibilità nell'adozione delle delibere CIPE di assegnazione delle risorse FAS, comunque nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.